

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO
PROVINCIA DI CHIETI

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 6 DEL 23 FEBBRAIO 2000**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

In attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria
Approvato con DPR 10 Settembre 1990, n. 285

PUBBLICATO IN ALBO PRETORIO dal 25.02.2000
ESECUTIVO CO.RE.CO. 16.03.2000
RIPUBBLICATO dal 20.03.2000 al 30.03.2000

INDICE

CAPITOLO I

COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTUALITA'

- Art. 1 Comunicazione dati
- Art. 2 Schede di morte
- Art. 3 Certificazioni
- Art. 4 Prestazioni a privati

CAPITOLO II

DENUNCIA DELLA CAUSA I MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

- Art. 5 Denuncia di morte
- Art. 6 Informazioni i morte
- Art. 7 Morte su suolo pubblico
- Art. 8 Dover del medico
- Art. 9 Morte per malattia infettiva
- Art. 10 Rinvenimento di cadaveri o parti
- Art. 11 Intervento medico necroscopo
- Art.12 Nati morti
- Art. 13 Autorizzazione alla rimozione
- Art. 14 Nulla osta autorità Giudiziaria
- Art. 15 Operazioni chirurgiche
- Art. 16 Prodotti concepimento
- Art. 17 Riscontro diagnostico
- Art. 18 Radioattività
- Art. 19 Comunicazione riscontro diagnostico

CAPITOLO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 20 Periodo di osservazione
- Art. 21 Morte improvvisa
- Art. 22 Malattia infettiva riduzione periodo osservazione
- Art. 23 Manifestazioni di vita
- Art. 24 Locale per osservazione salme
- Art. 25 Funzioni obitoriali
- Art. 26 Obitorio
- Art. 27 Disponibilità
- Art. 28 Celle frigorifere

CAPITOLO IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

- Art. 29 Rimozione del cadavere
- Art. 30 Predisposizione del feretro
- Art. 31 Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva – diffusiva
- Art. 32 Misure protettive per radioattività
- Art. 33 Deposizione feretri per inumazione

CAPITOLO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 34 Trasporto dei cadaveri
- Art. 35 Servizi e trattamenti speciali
- Art. 36 Trasporto nel territorio comunale
- Art. 37 Trasporto sul suolo pubblico
- Art. 38 Prescrizioni
- Art. 39 Cortei funebri
- Art. 40 Soste dei cortei
- Art. 41 Trasporto per cremazione
- Art. 42 Trasporto fuori Comune o all'Estero
- Art. 43 Impiego della sola cassa di legno per trasporto fuori Comune
- Art. 44 Deroghe per casse di materiali diversi
- Art. 45 Decreto di autorizzazione al trasporto
- Art. 46 Trasporto fuori Comune
- Art. 47 Trasporto di salme in Stati diversi
- Art. 48 Feretro proveniente da un altro Comune

- Art. 49 Transito convoglio funebre
- Art. 50 Trasporto di salme per ragioni scientifiche
- Art. 51 Trasporto resti mortuali
- Art. 52 Rilascio di cadaveri per studio e prelievo per trapianto terapeutico

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI E NORME TECNICO – COSTRUTTIVE

- Art. 53 Cimitero
- Art. 54 Cadaveri ricevuti al cimitero
- Art. 55 Deroga di sepoltura
- Art. 56 Vigilanza e controllo
- Art. 57 Custodia
- Art. 58 Registri
- Art. 59 Accettazione salme
- Art. 60 Obbligo di registrazione
- Art. 61 Composizione del cimitero
- Art. 62 Planimetria del cimitero
- Art. 63 Costruzione di rispetto cimiteriale
- Art. 64 Fascia di rispetto cimiteriale
- Art. 65 Campi di inumazione
- Art. 66 Approvvigionamento e dotazione cimiteriale
- Art. 67 Monumenti e lapidi
- Art. 68 Camera mortuaria
- Art. 69 Ossario

CAPITOLO VII

INUMAZIONI

- Art. 70 Idoneità campi di inumazione
- Art. 71 Cippi cimiteriali
- Art. 72 Tecnica di escavazione e colmataura fossa
- Art. 73 Caratteristiche tecniche delle fosse
- Art. 74 Inumazione con casse di legno
- Art. 75 Caratteristiche delle casse di legno
- Art. 76 Inumazione
- Art. 77 Ornamento delle tombe
- Art. 78 Collocamento di croci o lapidi

CAPITOLO VIII

SEPOLTURE PRIVATE – TUMULAZIONI-

- Art. 79 Sepolture private
- Art. 80 Salme destinate alla tumulazione
- Art. 81 Tasse di concessione
- Art. 82 Spese di manutenzione
- Art. 83 Modalità costruttiva delle sepolture
- Art. 84 Concessione tombe di famiglia
- Art. 85 Tumulazioni temporanee
- Art. 86 Ornamenti e decorazioni
- Art. 87 Area cimiteriale
- Art. 88 Regime tombe di famiglia
- Art. 89 Autorizzazione delle opere nel cimitero
- Art. 90 Concessioni
- Art. 91 Revoca di concessione
- Art. 92 Retrocessione ovuli
- Art. 93 Forma della concessione
- Art. 94 Avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi

CAPITOLO IX

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI AUTOPSIE

- Art. 95 Crematori
- Art. 96 Cremazione
- Art. 97 Esecuzione cremazione
- Art. 98 Raccolta delle ceneri
- Art. 99 Dimensioni delle urne
- Art. 100 Caratteristiche degli edifici cinerari
- Art. 101 Trasporto delle urne
- Art. 102 Cinerario comune

- Art. 103 Consegna delle ceneri
- Art. 104 Autopsie
- Art. 105 Risultati delle autopsie
- Art. 106 Imbalsamazione
- Art. 107 Imbalsamazione cadaveri radioattivi

CAPITOLO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 108 Esumazioni ordinarie
- Art. 109 Esumazioni straordinarie
- Art. 110 Tempi di mineralizzazione
- Art. 111 Rinvenimento resti ed oggetti
- Art. 112 Rifiuti attività cimiteriale
- Art. 113 Divieto apertura feretri
- Art. 114 Estumulazioni
- Art. 115 Ordini di esumazioni
- Art. 116 Verbale di estumulazione
- Art. 117 Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa
- Art. 118 Tempi e modalità di esumazioni o di estumulazioni straordinaria
- Art. 119 Divieto operazioni di salme
- Art. 120 Diritti per servizi

CAPITOLO IX

ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

- Art. 121 Obblighi imprese appaltatrici
- Art. 122 Esecuzione lavori privati
- Art. 123 Accertamento lavori eseguiti
- Art. 124 Lavori appaltati dal Comune
- Art. 125 Deposito materiali
- Art. 126 Uso di mezzi e materiali
- Art. 127 Materiali di scarico
- Art. 128 Orario dei lavori

CAPITOLO X

LUMINAZIONE VOTIVA

- Art. 129 Illuminazione elettrica votiva
- Art. 130 Richiesta del servizio
- Art. 131 Durata dell'abbonamento
- Art. 132 Tariffe
- Art. 133 Revisione canone
- Art. 134 Modalità di versamento
- Art. 135 Inadempienze
- Art. 136 Esecuzione impianto
- Art. 137 Modifiche agli impianti
- Art. 138 Dovere dell'utente
- Art. 139 Cause di forze maggiore
- Art. 140 Reclami e segnalazioni

CAPITOLO XI

NORME GENERALI DI VIGILANZA

- Art. 141 Sepolture private fuori dal cimitero
- Art. 142 Applicabilità della tassa di concessione
- Art. 143 Gestione del cimitero
- Art. 144 Orario
- Art. 145 Divieti d'ingresso
- Art. 146 Mantenimento viali e parti comuni
- Art. 147 Cura delle tombe
- Art. 148 Rimozione ornamenti
- Art. 149 Divieto asportazione oggetti
- Art. 150 Danni alle strutture cimiteriali
- Art. 151 Presenza alle esumazioni
- Art. 152 Comportamento dei visitatori al cimitero
- Art. 153 Custodia
- Art. 154 Incarichi specifici custode
- Art. 155 Mansioni del custode
- Art. 156 Divisa e contegno
- Art. 157 Tariffe

Art. 158 Lavori

CAPITOLO XII

CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 159 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 160 Richiami

Art. 161 Esecutività

CAPITOLO I

COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE DATI MORTALITA'

Art. 1

Comunicazione dati

Il Comune conserva e tiene aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

L'ufficio dello Stato Civile del Comune deve far pervenire, mensilmente, al Servizio della Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è ricompreso, l'elenco dei deceduti fra la popolazione residente, inviando copia della scheda di morte (come dalla modulistica in vigore ai sensi di legge).

Art. 2

Schede di morte

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche (come dalla modulistica in vigore ai sensi di legge).

Il Sindaco è tenuto alla comunicazione di risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie al fine di rettificare la scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T. U. L. S. approvato con R.D. 27 /07/ 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 3

Certificazioni

Le certificazioni e gli accertamenti del Servizio Cimiteriale ed eventuali prestazioni medico – legali sono attribuite alla ASL che ne assicura la attuazione e svolgimento tramite gli operatori del competente servizio.

Art. 4

Prestazioni a privati

Le prestazioni di cui all'art. 3 qualora rese nell'interesse di privati e salvo diversa specifica normativa, comportano a carico degli interessati l'onere di una tariffa stabilita nel rispetto della normativa vigente. Le tariffe vengono rimosse dagli appositi uffici amministrativi dell'ASL e nulla è dovuto direttamente ai sanitari accertatori.

CAPITOLO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

Art. 5

Denuncia di morte

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra loro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avviene il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc ..., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 6

Informazione di morte

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto a persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che possano giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 7

Morte su suolo pubblico

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo potrà essere rimosso solo dopo la visita giudiziaria.

Art. 8

Doveri del medico

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e conoscenza ne è stata la causa.

La causa della denuncia di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando che per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciarne la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dell'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, nominato dall'ASL competente.

Presso il Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte così come è previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 9

Morte per malattia infettiva

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazioni immediatamente all'ASL dove è avvenuto il decesso.

Art. 10

Rinvenimento di cadaveri o parti

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella della Pubblica Sicurezza ed alla ASL competente del territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla – osta per la sepoltura.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 11

Intervento medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco richiede al Coordinatore Sanitario dell'ASL l'intervento del medico necroscopo.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo gli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria del 10.09.90 n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Il medico necroscopo accerta la morte e redige l'apposito certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 settembre 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 12

Nati morti

Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 settembre 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si eseguono le disposizioni stabilite dagli articoli da 1 a 6 del DPR 10-09-1990 n. 285.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi indicati dall'art. 7 comma 2 e 3 del DPR citato, gli interessati sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ASL accompagnato da apposito certificato medico.

Art. 13

Autorizzazione alla rimozione

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, quando la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale di Stato Civile, autorizzerà le pratiche per il trasporto, per l'imbalsamazione o per la cremazione, la sepoltura nel cimitero.

Sono fatti salvi i controlli disposti dal dirigente medico dell'ASL competente.

Art. 14

Nulla osta autorità Giudiziaria

Sul dubbio di un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata alla nulla osta dell'autorità Giudiziaria.

In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 15

Operazioni chirurgiche

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso ruolo di seppellimento nel cimitero.

Art. 16

Prodotti concepimento

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il sesto mese di gravidanza ed i nati morti dopo il settimo mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quello dell'aborto.

Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

Art. 17

Riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico – scientifici.

Il dirigente medico dell'ASL può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere un accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 18

Radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 19

Comunicazione riscontro diagnostico

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte del'ASL, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediatamente comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 20

Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante un ausilio di apparecchi o strumenti.

Sono atte salve le disposizioni sui trapianti d'organo (L. 644/75).

Art. 21

Morte improvvisa

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 22

Malattia infettiva riduzione periodo osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziativa putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta del dirigente medico dell'ASL, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 23

Manifestazioni di vita

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il dirigente medico dell'ASL adatta le misure sanitarie necessarie nel caso di deceduti per malattia infettiva – diffusiva di cui all'elenco del Ministero della Sanità.

Art. 24

Locale per osservazione salme

Nell'apposito locale del cimitero previsto dall'art. 12 D.P.R. 285/ 90, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;

b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;

c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ASL, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

I cadaveri di cui alle lettere a) e b) potranno essere assistiti, fatte salve le misure cautelative prescritte dall'ASL.

In mancanza di assistenza da parte di parenti o altri interessati, dovrà essere disposta la sorveglianza del custode.

Art. 25

Funzioni obitoriali

Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per periodo indefinito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- c) deposito riscontro diagnostico o autopsia.

Art. 26

Obitorio

Il Comune può istituire i depositi di osservazione e gli obitori sia nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Un solo locale può assolvere entrambe le funzioni quando il Comune presenta una popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti.

Art. 27

Disponibilità

Se nel territorio del Comune esistono più cimiteri o nel caso sia stato costituito un consorzio è sufficiente che in un cimitero o presso un ospedale vi sia un deposito di osservazione o un obitorio ovvero deposito ed obitorio consorziati.

Art. 28

Celle frigorifere

Spetta all'ASL individuare gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere. Al loro allestimento ed esercizio provvede il Comune cui l'obitorio e il deposito di osservazione appartengono.

CAPITOLO IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 29

Rimozione del cadavere

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 20 e segg. del presente Regolamento, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.

Art. 30

Predisposizione del feretro

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 31

Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva – diffusiva

Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive – diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito rendere a defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Art. 32

Misure protettive per radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ASL competente dispone le necessarie misure protettive per evitare la contaminazione ambientale.

Art. 33

Deposizione feretri per inumazione

I feretri, da deporsi nelle sepolture normali ad inumazione, devono essere di legno dolce (abete o pioppo). Lo spessore delle tavole non deve essere inferiore a mm. 20. Di ciò si rende garante la ditta fornitrice mediante idonea certificazione.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0.660 di millimetri se di zinco, a 1.5 se di piombo, dal lato a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesso non meno di cm. 2,5.

CAPITOLO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 34

Trasporto dei cadaveri

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è, di regola, oneroso secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale tenendo conto delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

È in facoltà del Comune disporre il trasporto gratuito dei cadaveri al cimitero in presenza di particolari situazioni di disagio economico.

La ASL vigila e controlla il servizio di trasporto e ne riferisce annualmente al Sindaco.

Art. 35

Servizi e trattamenti speciali

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati a trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato DPR n. 285/90.

Art. 36

Trasporto nel territorio comunale

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono.

Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 37

Trasporto morti sul suolo pubblico

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

a) in rispetto dell'art. 19 del richiamato D.P.R. 285/90 e degli artt. n. 5.1, n. 5.3 n. 5.4 lett. a della circolare esplicativa n. 24/93, il servizio di trasporto verrà svolto alternativamente dalle ditte locali per garantire un pronto intervento; in caso di indisponibilità e/o irreperibilità delle medesime, da Ditte esterne.

Art. 38 **Prescrizioni**

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso dell'art. 31, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 36, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal dirigente medico dell'ASL.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 39 **Cortei funebri**

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più comoda dalla abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite le funzioni religiose.

Art. 40 **Soste dei cortei**

I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Il Sindaco di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito.

Art. 41 **Trasporto per la cremazione**

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco.

Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 36 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 42 **Trasporto fuori Comune o all'Estero**

Per il trasporto all'Estero, o dall'Estero da Comune a Comune, ond'essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del DPR 285/90.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le ventiquattro ore dal decesso.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 43

Impiego della sola cassa di legno per trasporto fuori Comune

Può essere impiegata la sola cassa di legno per il trasporto fuori da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 km, salvo il caso di trasporto di morti per malattie infettive-diffusive e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Art. 44

Deroghe per casse di materiali diversi

L'autorizzazione all'uso di casse di materiali diversi, per il trasporto di salme da Comune a Comune, anche su richiesta di interessati, spetta al Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità.

Art. 45

Decreto di autorizzazione al trasporto

L'incarico di un trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Art. 46

Trasporto fuori Comune

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 47

Trasporto di salme in Stati diversi

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 10 luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10-09-90, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 285.

Per introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 10-9-90 n. 285.

Art. 48

Feretro proveniente da altro Comune

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 155 n 7, del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole della Autorità Sanitaria competente rispetto alla provenienza.

Art. 49

Transito convoglio funebre

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro, debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più conveniente.

Art. 50

Trasporto di salme per ragioni scientifiche

Alle norme che precedono sono soggette anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10-9-90, n. 285.

Art. 51

Trasporto resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 36 e 47 precedenti non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono, in ogni caso, essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata e recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 52

Rilascio di cadaveri per studio e prelievo per trapianto terapeutico

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio dovrà avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della legge 2.12.1975 n. 644 e successive modificazioni.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI E NORME TECNICO – COSTRUTTIVE

Art. 53

Cimitero

Il Comune dispone di un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. Anche le frazioni possono disporre di propri cimiteri.

E' ammessa la costruzione in consorzio fra Comuni per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

Art. 54

Cadaveri ricevuti nel Cimitero

Nel cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza;

- c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso.
- d) I nati morti di cui all'art. 12 e i prodotti del concepimento;
- e) I resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 55

Deroga di sepoltura

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura a pagamento, compatibilmente con le disponibilità anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

Art. 56

Vigilanza e controllo

La vigilanza del cimitero spetta al sindaco.

Il Dirigente medico della A.S.L. controlla il funzionamento del Cimitero e dei cimiteri delle frazioni proponendo, se del caso, al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare un regolare servizio.

Art. 57

Custodia

Al cimitero è assicurato un servizio di custodia.

Il responsabile del servizio di custodia o il custode sono tenuti a ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura, ad effettuare le iscrizioni e tenere i registri nei modi previsti dall'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Art. 58

Registri

L'esibizione dei registri è obbligatoria a richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare del registro, a fine anno, è consegnato all'archivio comunale, l'altro è conservato dal custode.

Art. 59

Accettazione salme

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale di stato Civile a norma dell'art. 11 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per la parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 36. Per la tumulazione di parti di cadavere occorre il certificato del medico funzionario della A.S.L.. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra – uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal dirigente medico della A.S.L..

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al dirigente medico della A.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 60

Obbligo di registrazione

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se l'autorizzazione di cui all'art. 59, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1. Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 59, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
2. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
3. Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o nel luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
4. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc..

Art. 61

Composizione del cimitero

Il cimitero si compone:

1. Di fosse ordinarie;
2. Di tombe di famiglia;
3. Di tombe o loculi individuali;
4. Tombe monumentali;
5. Di ossari individuali per resti mortali;
6. Di un colombario o nicchia per raccogliere le urne con le ceneri dei cromati;
7. Altre varie strutture previste dal D.P.R. 285/90.

Art. 62

Planimetria del cimitero

Gli uffici comunali sono dotati di planimetrie in scala 1:100 – 1:200 – 1:1000 – 1:2000 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle circostanti zone comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Art. 63

Costruzione o ampliamento del cimitero

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono deliberati dal Consiglio Comunale dopo l'iter procedurale previsto dagli artt. 55 e 56 del D.P.R. 285/90.

Art. 64

Fascia di rispetto cimiteriale

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 388 del T.U. Leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e successive modificazioni.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri.

E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

Art. 65

Campi di inumazione

In ogni cimitero è prevista una superficie di terreno destinata ai campi di inumazione.

Tale area deve essere determinata ai sensi di cui all'art. 58, 2° comma e art. 59 del D.P.R. 285/90.

Art. 66

Approvvigionamento e dotazione cimiteriale

Il cimitero deve disporre:

1. Di acqua potabile e servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero;
2. Di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche;
3. Di muro od altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 67

Monumenti e lapidi

Per le sepolture private i concessionari possono innalzare monumenti ed applicare lapidi secondo le norme e condizioni previste dal presente regolamento.

Il Comune, previa diffida agli aventi titolo anche a mezzo di pubbliche affissioni, può provvedere alla rimozione dei manufatti abbandonati, in cattivo stato di conservazione o pericolanti.

Art. 68

Camera mortuaria

Il cimitero dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione funziona come tale la camera mortuaria. In questi casi il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e sottoposto a sorveglianza.

La camera mortuaria deve rispondere ai requisiti costruttivi e funzionali previsti dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90.

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria oltre a quelli di cui all'art. 66, 2° comma, del D.P.R. 285/90.

Art. 69

Ossario

Il cimitero dispone di un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e che si trovino in condizione di completa mineralizzazione tanto da essere raccolte in cassette – ossario previo parere del dirigente medico della A.S.L..

L'ossario deve essere costruito in modo da impedire al pubblico la vista delle ossa.

CAPITOLO VII

INUMAZIONI

Art. 70

Idoneità campi di inumazione

Il cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelte tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda idrica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Il cimitero dispone di quattro campi di inumazione nel vecchio cimitero.

Art. 71
Cippi cimiteriali

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente.

Su tale cippo, a cura dei famigliari e del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 72
Tecnica di escavazione e colmata fossa

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depositato il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 73
Caratteristiche tecniche delle fosse

Le fosse di inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda, a metri 2, una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse per inumazione debbono realizzarsi come previsto all'art. 72, 2° comma del D.P.R. 285/90.

Art. 74
Inumazione con casse di legno

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 75
Caratteristiche delle casse di legno

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione dei dati anagrafici e di morte del defunto.

Art. 76
Inumazione

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.

L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mezzo meccanico sicuro.

Deposto il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art.

72.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi ecc..

Art. 77

Ornamento delle tombe

Tanto sulle sepolture private a inumazione, quanto sulle tombe nei campi, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine.

Le aiuole non potranno che occupare soltanto la superficie della fossa.

Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10.

Le piante d arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Comune.

In caso di inadempienza, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 78

Collocamento di croci e lapidi

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo previo pagamento della relativa tassa che verrà determinata dalla Giunta Municipale.

Le dimensioni dei monumenti funebri delle tombe a inumazione non possono superare i 2/3 della superficie.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

E' concesso il diritto di innovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.

Dietro domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPITOLO VIII

SEPOLTURE PRIVATE - TUMULAZIONE

Art. 79

Sepolture private

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) Aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) Tombe o forni o loculi individuali;
- c) Nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 80

Salme destinate alla tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 79, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con i dati anagrafici e la data di morte del defunto.

Art. 81

Tasse di concessione

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione, di cui all'art. precedente, sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 82

Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 83

Modalità costruttive delle sepolture

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro e debbono essere costruiti con le modalità e le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90 seguendo in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte del dirigente medico della A.S.L. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità.

Le dimensioni interne dei loculi devono essere: mt 2,30 di lunghezza – cm 60 di altezza – cm 80 di larghezza.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi – ossario individuali.

Art. 84

Concessione di tombe di famiglia

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) Ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) Ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- I. Gli ascendenti e i discendenti in linea retta in qualunque grado;
- II. I fratelli e le sorelle consanguinei;
- III. Il coniuge.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti chemirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il dritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 85

Tumulazioni temporanee

Può essere consentita la tumulazione temporanea di salma di persona estranea in tomba di famiglia quando il Comune sia sprovvisto di loculi cimiteriali o il richiedente sia già concessionario di area per la costruzione di tomba o cappella.

La tumulazione definitiva dovrà comunque avvenire al momento della disponibilità dei loculi comunali e non oltre due anni dalla concessione dell'area per la costruzione della tomba o della cappella.

Il richiedente della tumulazione temporanea dovrà costituire un deposito cauzionale pari alla tassa minima di concessione fissata per i loculi individuali.

Al momento della tumulazione definitiva sarà definito il conguaglio tra la tassa di concessione al momento vigente e il deposito cauzionale versato.

Art. 86

Ornamenti e decorazioni

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

Comunque è vietata la posa di oggetti mobili sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

Art. 87

Area Cimiteriale

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, su deliberazione della Giunta Municipale.

Tali costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati.

Per la costruzione di tombe private si applica in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata di idoneità rilasciata al Sindaco da parte del dirigente medico della A.S.L. analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità, fermo restando che le norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/90.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe debbono essere collaudate dal Comune.

Art. 88

Regime tombe di famiglia

Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati solo in via eccezionale previa autorizzazione della Giunta Municipale, e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessati del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente

anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o di concessione a chicchessia.

Art. 89

Autorizzazione delle opere nel Cimitero

Nessuna opera, di qualunque minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 90

Concessioni

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 (1) salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento della tomba o cappella.

La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione della Giunta Municipale e si dovranno affiggere avvisi rurali per rendere di pubblica ragione 'azione del Comune.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

(1) Ai sensi del primo comma dell'art. 92 del D.P.R. n 285/90, tale durata non può essere superiore a 99 anni.

Art. 91

Revoca di concessione

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, date anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una tale situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 96 e seguenti del citato D.P.R. 285/90.

Art. 92

Retrocessione loculi

E' ammessa la retrocessione da parte dei privati concessionari di loculi nuovi o già usati e resisi liberi per varie circostanze, di siti non utilizzati per mancata costruzione e cappelle di famiglia. La Giunta Municipale, con apposita deliberazione, determinerà le modalità e le relative quote di rimborso.

Non è ammessa la vendita di loculi, siti e cappelle tra privati.

Art. 93

Forma della concessione

La concessione delle tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge e spese del concessionario.

Art. 94

Avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi

L'avviso murale atto a rendere di pubblica ragione l'azione di recupero del Comune delle cappelle, tombe e loculi in stato di abbandono, deve essere affisso in più parti del Cimitero per la durata minima di mesi 6, compresa la festività dei morti. Tale avviso deve contenere:

(1) L'indicazione del contrassegno o stampigliatura che il Comune ha apposto, in modo ben visibile, sulle cappelle, tombe e loculi soggetti a recupero;

(2) Le modalità ed i termini in base ai quali gli aventi titolo possono esercitare il diritto di rinnovo della concessione, con l'avvertenza che i resti mortali, al momento del recupero, saranno traslati nell'ossario comune.

CAPITOLO IX

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 95

Crematori

I crematori sono costruiti entro i recinti del cimitero e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

Il progetto di costruzione di un crematorio è deliberato dal Consiglio Comunale in base a quanto disposto dall'art. 78, 2° comma, del D.P.R. 285/90.

In mancanza del crematorio, la cremazione dovrà avvenire, di regola, presso il più vicino cimitero che disponga di crematorio o presso quello del capoluogo di Provincia.

Il Sindaco deve stipulare apposita convenzione, con spese a carico del Comune, a garanzia della prestazione del servizio di cremazione.

Art. 96

Cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base di:

(1) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto ad essere cremato;

(2) Atto scritto attestante la volontà del coniuge o dei parenti, con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal Medico curante o dal medico necroscopo con firma autenticata dal dirigente medico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Il caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

In questo caso è necessario che detto nulla osta sia specifico per la cremazione non potendosi considerare sufficiente quello relativo al seppellimento in quale ultimo non esclude la possibile esumazione del cadavere per eventuali riscontri autoptici.

Art. 97

Esecuzione cremazione

La cremazione è eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Art. 98

Raccolta delle ceneri

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Nel cimitero è predisposto un edificio per raccogliere tali urne.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 99

Dimensione delle urne

Le urne cinerarie di materiale refrattario devono avere la seguente dimensione minima: lunghezza cm 50, larghezza cm 30, altezza cm 30.

Art. 100

Caratteristiche degli edifici cinerari

L'edificio per raccogliere le urne cinerarie, posto nel cimitero, deve ottenere il parere favorevole del dirigente medico della A.S.L. e della Commissione edilizia e le caratteristiche edilizie devono essere stabilite dalla Commissione edilizia stessa.

Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali e privati.

Art. 101

Trasporto delle urne

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 36 e 42, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del dirigente medico in caso di presenza di nucleidi radioattivi.

Art. 102

Cinerario Comune

Il cimitero dispone di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettivo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Art. 103

Consegna delle ceneri

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale o custode, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale è conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri

Art. 104

Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Art. 105

Risultati delle autopsie

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al dirigente medico della A.S.L. o delle A.S.L. interessate per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore della A.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 38 del D.P.R. 285/90.

Quando, nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 106

Imbalsamazione

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguite, sotto controllo del dirigente medico della A.S.L. da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a. Una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui a effettuerà;
- b. Distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/90 è eseguito dal coordinatore sanitario della A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 20 – 21 – 22 – 23.

Art. 107

Imbalsamazione cadaveri attivi

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuato osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9 – 69 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

CAPITOLO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 108

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dalla data di inumazione o dalla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni, salvo la necessità di un periodo di riposo del lotto per anni due prima del riutilizzo per nuove inumazioni.

Se, del caso, deve essere corretto il terreno.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Art. 109

Esumazioni straordinarie

Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o quelle per trasportare il cadavere in altre sepolture o per essere cremato.

Art. 110

Tempi di mineralizzazione

Spetta al Ministero della Sanità, qualora con il turno di rotazione decennale vi sia stata incompleta mineralizzazione del cadavere in minor tempo, il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a 5 anni.

Art. 111

Rinvenimento resti ed oggetti

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositare in sepolture private da essi acquistate all'interno del cimitero.

In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente dell'art. 51 del regolamento.

Le lapidi, i cippi ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero.

Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarli nelle costruzioni o restauri del cimitero stesso.

Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute saranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 112

Rifiuti attività cimiteriali

I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui devono seguire le procedure di smaltimento.

Continuano ad applicarsi le disposizioni impartite con circolari – settore Sanità ed Igiene - Servizio Igiene pubblica n. 21 San. 89 limitativamente alle parti compatibili con la presente nuova disciplina.

Art. 113

Divieto apertura feretri

Prima che siano trascorsi dieci anni per le sepolture da inumazioni e due anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi caso, salvo previa autorizzazione del Sindaco le disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni, quando non si tratta di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un periodo minimo di cinque anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 114

Estumulazioni

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui al D.P.R. 285/90 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 108 del presente regolamento.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, le estumulazioni dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il dirigente medico della A.S.L. constati la perfetta tenuta dl feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il dirigente medico della A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 112.

Art. 115

Ordini di esumazioni

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare possono essere autorizzate dal Sindaco.

Devono essere eseguite alla presenza del dirigente medico della A.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

Il cadavere sarà trasferito nella sala autopsia a cura del custode del cimitero osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta autorità giudiziaria e quella della autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 116

Verbale di estumulazione

Dell'operazione di estumulazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 117

Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa

E' proibito l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il coordinatore sanitario della A.S.L. abbia dichiarato che esso può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 118

Tempi e modalità di esumazioni o di estumulazioni straordinarie

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il fetore è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce questa verrà spruzzata con una soluzione di formalina od altro disinfettante; ciò fatto e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata.

Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto di telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni.

La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con calce in polvere e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava.

Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di formalina.

I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che, direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma.

Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 119

Divieto di operazioni su salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode è tenuto a denunciare al sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 120

Diritti per servizi

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco, per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e opera di personale fissate dall'allegato "D" annesso al presente regolamento.

CAPITOLO XI ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

Art. 121

Obblighi imprese appaltatrici

I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o di lavori per conto del comune e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 122

Esecuzione lavori privati

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia che non siano riservate al Comune le ditte o imprese dovranno versare un deposito cauzionale a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, depositi di materiale, costruzione baracche, consumo acqua ecc..

L'ammontare di tali depositi è fissato con deliberazione della Giunta Municipale.

Alle ditte o imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto di privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.

Gli esecutori di lavoro per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 123

Accertamento lavori eseguiti

Il rimborso del deposito di cui all'articolo precedente verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:

- ✚ Sia stata ripristinata la manomissione del terreno;
- ✚ Siano stati riparati eventuali danni a monumenti, lapidi, piantagioni, viali ecc.;
- ✚ Siano stati liquidati eventuali danni a persone;

- ✚ Sia stato provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica ecc.

Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo collaudo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate ne progetto.

Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tali inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

Art. 124

Lavori appaltati dal Comune

Nella costruzione di tombe o cappelle o loculi la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole, costruito a regola d'arte.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 125

Deposito materiali

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e di costruire baracche.

Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombro di terra, sabbia, ecc..

Art. 126

Uso di mezzi e macchinari

I mezzi per il trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.

Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

Art. 127

Materiali di scarto

I materiali di scarto, ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando lo spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere.

Art. 128

Orario dei lavori

Le ditte e imprese e tutti gli esecutori di lavoro nell'interno del cimitero, per costruzioni o riparazioni di monumenti, di cappelle o loculi, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero, previsto dal presente regolamento.

In ogni caso è vietato eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal responsabile dell'ufficio Gestione Cimiteri.

Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali.

Si dovranno, in tale periodo, sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio delle armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

CAPITOLO XII ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 129

Illuminazione elettrica votiva

Sulle fosse ad inumazione nonché sulle tombe o cappelle o loculi è consentita l'illuminazione votiva elettrica.

Sulle piastre o lapidi dei loculi delle celle – ossario è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio o per non imbrattare i marmi di rivestimento.

Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere gestita in economia dal Comune od appaltato a ditta privata.

Art. 130

Richiesta del servizio

Il servizio di illuminazione elettrica votiva che consta dell'allacciamento e dell'abbonamento, deve essere richiesto dall'interessato agli Uffici Comunali che, in caso di gestione in appalto inoltreranno la richiesta alla ditta appaltatrice.

Art. 131

Durata dell'abbonamento

La durata dell'abbonamento è di anni 1, prorogabile, per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta da inviare a mezzo raccomandata, almeno un mese prima della scadenza.

Ogni variazione dovuta a traslazioni, pur mantenendo inalterato il costo di abbonamento, implica la richiesta di un nuovo allacciamento.

Art. 132

Tariffe

Le tariffe per l'allacciamento e abbonamento sono determinate annualmente con deliberazioni della Giunta Municipale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.

Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché tutte le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.

Art. 133

Revisione canone

Nel caso in cui il servizio di illuminazione votiva elettrica sia appaltato, la ditta appaltatrice dovrà, entro il mese di novembre di ciascun anno, inoltrare domanda di revisione del canone di abbonamento e di allacciamento al sindaco del Comune, dimostrando l'avvenuto incremento dei costi di energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.

Le categorie di incidenza dei costi ai fini revisionali sono:

- Per il canone di abbonamento:
- ⚡ Energia elettrica: %;

- ✚ Manodopera: %;
- ✚ Materiali impiegati: %.
- Per il canone di allacciamento:
- ✚ Manodopera: %;
- ✚ Materiali impiegati: %;
- ✚ Altre spese: %.

I costi dell'energia elettrica e della manodopera saranno rilevati rispettivamente dal decreto C.I.P. e dal contratto di lavoro dei dipendenti del settore elettrico.

Per i materiali impiegati e per le altre spese, la ditta appaltatrice fornirà le relative documentazioni atte a dimostrare l'aumento richiesto.

Non è ammessa revisione per contratti di appalto annuali.

Per i contratti di appalto pluriennali la revisione scatterà al 2° anno, per la percentuale eccedente il 10% (art. 1664 c.c.).

Per gli anni successivi spetterà alla ditta appaltatrice l'intera percentuale di aumento dei costi.

La Giunta Municipale, dopo verifica della documentazione presentata ai fini revisionali, con apposita deliberazione approverà le nuove tariffe.

Copia di detta deliberazione dovrà essere trasmessa alla ditta appaltatrice.

Art. 134

Modalità di versamento

Tutti i pagamento devono essere effettuati dagli interessati presso la tesoreria comunale se il servizio illuminazione elettrica votiva è gestito in economia.

Se appaltato il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta appaltatrice.

Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione, prima della posa in opera degli apparecchi illuminanti unitamente alla prima rata di abbonamento.

Le successive rate di abbonamento annuali dovranno essere versate previa presentazione della reversale che verrà recapitata a mezzo posta da parte dell'Ufficio Comunale preposto, o con bollettino postale già predisposto dalla ditta appaltatrice.

Ogni variazione di indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Comunale preposto ed alla ditta appaltatrice del servizio.

Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento è l'apposita quietanza rilasciata dalla tesoreria comunale o l'attestazione del versamento tramite bollettino postale.

Art. 135

Inadempienze

Trascorso il termine utile indicato sulla reversale o sul bollettino postale, senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, il Comune o la ditta appaltatrice potrà, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura della corrente od anche togliere l'impianto senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.

Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto o per danni causati all'impianto dell'abbonato o per sua morosità, sarà accordato dopo un nuovo pagamento nella misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso di danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

Art. 136

Esecuzione impianto

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o dalla Ditta appaltatrice.

Si intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e, cioè, la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.

Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.

Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per cappelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione inerente sarà a tutto carico dell'utente.

Art. 137

Modifiche agli impianti

Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dalla accettazione di preventivo di posa, che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

Art. 138

Doveri dell'utente

E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esse attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune o dalla ditta appaltatrice dovesse essere promossa.

E' prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente al contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Art. 139

Cause di forza maggiore

Il Comune o la ditta appaltatrice non assumono alcuna responsabilità per le eventuali interdizioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizioni limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore.

In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o rimborsi di sorta.

Art. 140

Reclami e segnalazioni

Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicato all'Ufficio Comunale o alla ditta appaltatrice per iscritto.

L'abbonato, fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti.

L'utente potrà chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

CAPITOLO XIII NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 141

Sepulture private fuori dal cimitero

Le costruzioni di cappelle private fuori dal cimitero, con i requisiti di cui all'art. 104 del D.P.R. 285/90, sono autorizzate dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il dirigente medico della A.S.L. di competenza.

Ogni spesa, compresa quella di ispezione tecnica, sarà posta a carico del richiedente l'autorizzazione alla costruzione.

La tumulazione in dette cappelle è soggetta all'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile e dal nulla – osta del sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere la sepoltura nella cappella.

Art. 142

Applicabilità della tassa di concessione

La tassa di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private è applicata nella stessa misura di quella prevista per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 143

Gestione del cimitero

La manutenzione, l'ordine e ogni altra attività gestionale del cimitero è affidata al responsabile del servizio di custodia e / o al custode che ne risponde al Sindaco che ha l'obbligo di vigilanza, mentre il dirigente medico ne controlla il funzionamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e garanzia dell'interesse della salute pubblica.

Art. 144

Orario

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

E' ammessa la installazione di cancelli automatici ad orario predeterminato, purchè omologati e che abbiano ottenuto il certificato di regolare esecuzione da parte del competente servizio della A.S.L..

Art. 145

Divieti di ingresso

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.

E' vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

E' proibito passare attraverso campi comuni ed attraversare le fosse.

Art. 146

Mantenimento viali e parti comuni

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri. Gli interstizi fra tombe, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi asportata.

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 147

Cura delle tombe

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tener con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc..

Se questi, però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riportati dalle famiglie interessate entro un mese.

In casi di dimostrato abbandono, disinteresse, incuria ed inosservanza alle diffide per demolizioni, ripristini, ristrutturazioni ecc. le aree occupate dalle vecchie e nuove cappelle, cappelle con loculi, ed i loculi tornano di proprietà ed a disposizione del Comune, con gli oneri a carico dei concessionari per la esecuzione di eventuali interventi necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità – igiene e salute, come per legge, trascorso il periodo minimo di legge per l'esumazione dei cadaveri.

Art. 148

Rimozione ornamenti

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti, anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 149

Divieto asportazione oggetti

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 150

Danni alle strutture cimiteriali

E' proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 151

Presenza alle esumazioni

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistenza per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

Art. 152

Comportamento dei visitatori al cimitero

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 153

Custodia

La custodia del cimitero è affidata ad un dipendente del Comune con mansioni di custode, che risponde del servizio al sindaco ed al dirigente medico della A.S.L..

Art. 154

Incarichi specifici custode

Il custode del cimitero, come tale è incaricato della esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo nonché la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero, nonché controllare l'efficienza dei cancelli automatici eventualmente installati.

Art. 155
Mansioni del custode

Il custode del cimitero deve:

1. Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. Segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. Curare la nettezza dei viali, sentieri, e degli spazi fra le tombe;
5. Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero e tenere la copia delle chiavi delle cappelle private;
6. Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci ecc.;
7. Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
8. Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
9. Speciale incarico del custode è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri;
10. Garantire la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
11. Interessare il dirigente medico della A.S.L. per tutte le necessità di ordine sanitario eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

Art. 156
Divisa e contegno

Il custode e / o gli operai addetti ai lavori nel cimitero hanno l'obbligo di indossare in servizio la divisa e / o la tenuta da lavoro fornita dal Comune.

E' fatto obbligo di tenere un rispettoso contegno che il luogo e la funzione richiede.

Art. 157
Tariffe

Di stabilire le seguenti tariffe per la concessione di loculi e siti disponibili:

1. Il prezzo per la concessione di loculi a disposizione di questo Comune per la durata di 99 anni, salvo rinnovo, ai sensi del richiamato D.P.R. è di £ 1.800.000 cadauno;
2. Il canone annuo per la concessione di loculi a disposizione di questo Comune per la durata di 10 anni, salvo rinnovo, ai sensi del richiamato D.P.R. è di £ 100.000;
3. Il prezzo per la concessione di eventuali siti liberi per la costruzione od ampliamento delle cappelle di famiglia è di £ 30.000 al mq.;
4. La concessione del terreno per le inumazioni, della durata di 10 anni, salvo rinnovo, è a titolo gratuito e con gli oneri per le operazioni di scavo e reinterro a carico dei richiedenti sotto la sorveglianza e l'assistenza del personale addetto comunale;
5. I prezzi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 potranno successivamente essere adeguati dalla Giunta Municipale;
6. Per i successivi ampliamenti il prezzo di concessione dei loculi è stabilito nei limiti del costo di costruzione.

Art. 158
Lavori

L'inizio e la ultimazione dei lavori di costruzione e/o ricostruzione e ristrutturazione delle cappelle di famiglia, cappelle di famiglia con loculi è, rispettivamente, di un anno e di due anni, salvo proroga.

In caso di mancato inizio dei lavori (che dovrà avvenire entro un anno dalla stipula dell'atto di concessione) ed esecuzione dei lavori entro i richiamati termini di cui al precedente articolo, il sito disponibile ed eventualmente concesso torna di proprietà comunale.

I siti disponibili per la costruzione delle cappelle, i loculi disponibili per la costruzione delle cappelle, i loculi disponibili, i siti per la inumazione vengono assegnati e concessi dalla Giunta Municipale ed i relativi atti di concessione per la durata di 99 anni salvo rinnovo e di 10 anni, salvo rinnovo, la concessione edilizia (previo parere della C.E.C. e della A.S.L. e / o autorizzazione edilizia e denunce di inizio attività) vengono sottoscritte e vistate dal Responsabile del Servizio.

CAPITOLO XIV CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 159

Sanzioni amministrative e pecuniarie

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, con l'ammenda fino a £ 50.000 (2).

(3) *Vedasi art. 10 della legge n. 689 del 24 novembre 1989*

Art. 160

Richiami

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e nella circolare del 24 giugno 1993.

Art. 161

Esecutività

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.